

**REGOLAMENTO (CE) N. 2382/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 30 dicembre 2002**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime  
d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli ottenuti con il metodo di produzione biologico per potere essere commercializzati all'interno della Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1162/2002 <sup>(4)</sup>. Tale elenco è stato compilato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2092/91.
- (2) Il periodo di inclusione della Svizzera nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 scade il 31 dicembre 2002. Il periodo di inclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e di Israele scade il 30 giugno 2003. Al fine di evitare interruzioni degli scambi, occorre prorogare per un ulteriore periodo di tempo l'inclusione di tali paesi.

- (3) I paesi terzi interessati hanno trasmesso alla Commissione le informazioni necessarie riguardo all'attuazione di norme equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2092/91. Inoltre, l'effettiva attuazione è stata verificata nel corso di controlli in loco condotti dalla Commissione nei paesi terzi in esame.
- (4) Le autorità ungheresi hanno informato la Commissione del fatto che un organismo di controllo e di certificazione ha cessato la propria attività in Ungheria. Il nome di detto organismo deve essere quindi depennato dall'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 94/92.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come stabilito nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 44.

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92, è modificato nel seguente modo:

- 1) Nei testi relativi all'Argentina, all'Australia, alla Repubblica ceca, all'Ungheria, a Israele e alla Svizzera il punto 5 è sostituito dal seguente:  
«5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2008»
  - 2) Nel testo relativo all'Ungheria:
    - al punto 3, sono soppresse le parole «e SKAL»,
    - al punto 4, sono soppresse le parole «e Skal (Ufficio in Ungheria)».
-